

TRIBUNALE DI IVREA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA DI

NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Nell'interesse della

Sig.ra **SCARMATO Maria Carmela**, nata a Serrata (RC), l'11.10.1977, C.F. SCRMCR77R51I656G, residente in Chivasso (TO), Via Stradale Milano, n. 16/A, elettivamente domiciliata in Torino, Corso G. Marconi, n. 4 presso lo studio e la persona dell'Avv. Angelo Maurizio Ragusa del Foro di Torino, C.F. RGSNML79R08L219Q, che la assiste e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato in calce al presente ricorso e chiede che le comunicazioni di rito vengano indirizzate al numero di fax 011/74.32.101 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata angelomaurizioragusa@pec.ordineavvocatitorino.it.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (GIA' MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA), in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, corrente in Roma, CAP 00153, Viale Trastevere, n. 76/A;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del dirigente *pro tempore*, C.F. 97613140017, corrente in Torino, CAP 10121, Corso Vittorio Emanuele II, n. 70;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TORINO – UFFICIO V, in persona del dirigente *pro tempore*, C.F. 80089530010, corrente in Torino, CAP 10138, Via Coazze, n. 18; tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, CAP 10121, Via dell'Arsenale, n. 21.

RESISTENTI

OVVERO

OCCORRENDO NEI CONFRONTI

di tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria ad esaurimento



provinciale di Torino, per la classe di concorso AAAA – Scuola dell’Infanzia, vigente per il triennio scolastico 2019/2022, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto dell’accoglimento del presente ricorso

CONTROINTERESSATI

OGGETTO: Mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio prestato presso le scuole paritarie valevole per le Graduatorie ad Esaurimento vigenti per il triennio scolastico 2019/2022 per il personale docente ed educativo della provincia di Torino (c.d. GAE) - classe di concorso AAAA (scuola dell’Infanzia).

FATTO

1. La ricorrente è un’insegnante precaria abilitata **per la classe di concorso AAAA (Scuola dell’Infanzia)** per effetto del superamento del pubblico concorso indetto con D.D.G. 6.4.1999, in possesso, quindi, del titolo di accesso nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (doc. n. 1);
2. attualmente svolge la propria attività lavorativa presso l’Istituto Comprensivo di Brusasco (TO) – sede distaccata di Lauriano (TO), con contratto con decorrenza dal 16.09.2020 e sino al 31.08.2021, per n. 25 ore settimanali, per un posto di tipo comune, in virtù della posizione in graduatoria ad esaurimento n. 276, punti 61 (doc. n. 2);
3. la ricorrente, in virtù di tale titolo d’accesso, fino all’anno scolastico 2007/2008, risultava regolarmente iscritta nella graduatoria ad esaurimento per il personale docente ed educativo della provincia di Torino per la classe di concorso AAAA (Scuola dell’Infanzia), con punti 15 (doc. n. 3);
4. tuttavia, la Sig.ra Scarmato è stata cancellata da tale graduatoria a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento nei termini indicati dai vari decreti ministeriali succedutesi nel tempo;
5. la docente si è vista costretta in più circostanze, e da ultimo in **data 12.05.2019** a richiedere il reinserimento in graduatoria in virtù di quanto disposto già dal D.M. n. 235 del 2014, mediante domanda cartacea (l’ultima domanda del 12.05.2019 è stata inviata in modalità telematica), giacchè i citati decreti



- ministeriali prevedevano esclusivamente l'inserimento nelle graduatorie con modalità telematica;
6. in particolare, già in **data 20.05.2014** la docente presentava domanda cartacea di reinserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (si veda doc. *sub.* 4), giusto il disposto del D.M. 1 Aprile 2014, n. 235, inserendo nella apposita **tabella E1 "Dichiarazioni titoli di servizio"**, i seguenti servizi prestati presso la scuola paritaria per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e precisamente:
- a.s. 2011/2012, contratto dal 16.01.2012 al 30.06.2012, per un totale di 164 giorni di servizio presso la Scuola d'Infanzia Paritaria "Santa Barbara" di San Pietro di Caridà (RC), riconosciuta con decreto n. A000DRCAL13322 del 18.06.2011 (doc. n. 5);
 - a.s. 2012/2013, contratto dal 7.01.2013 al 29.06.2013, per un totale di 172 giorni di servizio presso la Scuola d'Infanzia Paritaria "Giovanni XXIII" di Gioia Tauro (RC) (doc. n. 6 e 7, si veda in particolare il **doc. n. 7** da cui si evince che la predetta scuola è compresa nell'elenco delle scuole paritarie della provincia di Reggio Calabria);
 - a.s. 2013/2014, contratto dal 3.10.2013 al 5.03.2014, per un totale 152 giorni di servizio presso la Scuola d'Infanzia Paritaria "Raggio di Sole" di Feroletto della Chiesa (RC), riconosciuta con decreto n. 11224-22 del 10.09.2001 (doc. n. 8);
7. per i periodi di cui sopra sono stati financo versati i dovuti contributi previdenziali (doc. n. 9);
8. in data **12.05.2019** la Sig.ra Scarmato presentava domanda di reinserimento/aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valevoli per il personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022, giusto il decreto ministeriale n. 374 del 24 Aprile 2019 (doc. n. 10);
9. con **avviso prot. n. 5123 del 4.7.2019**, l'Ufficio Scolastico provinciale di Torino, rendeva edotti della pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il personale docente ed educativo (c.d. GAE) valevoli per il triennio 2019/2022, ove la Sig.ra Scarmato risultava in posizione n. 338, con punti 61, anno di inserimento 2019 (doc. n. 11);
10. in data **29.07.2020** l'odierna ricorrente presentava domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze (c.d. GPS) di nuova istituzione ex art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 Maggio 1999, n. 124, ivi



includendo i giorni di servizio prestati presso le scuole paritarie di cui sopra
(doc. n. 12);

11. in virtù del contenzioso sul reinserimento nelle predette GAE intrapreso dalla odierna ricorrente (si veda sentenza Tribunale di Ivrea n. 95 del 21.05.2019 - doc. 13), con **avviso prot. n. 6171 del 18.08.2020**, l'Ufficio Scolastico provinciale di Torino pubblicava le graduatorie provinciali ad esaurimento per il personale docente ed educativo (c.d. GAE) valevoli per il triennio 2019/2020, per la scuola dell'Infanzia integrate ed aggiornate, ove la Sig.ra Scarmato risultava in posizione n. 275, con punti 61, anno di inserimento 2014 in luogo del 2019 (doc. n. 14);
12. in data **20.08.2020** l'Ufficio scolastico competente pubblicava una errata corregge delle predette graduatorie, ove la Sig.ra Scarmato risultava in posizione 276, medesimo punteggio (punti 61), anno di inserimento 2014 (doc. n. 15);
13. il punteggio attribuito alla Sig.ra Scarmato è errato in quanto non tiene conto del servizio prestato, compiutamente indicato nella domanda **già presentata in data 20.05.2014** di reinserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per la classe di concorso (AAAA - scuola dell'infanzia), in qualità di docente presso i seguenti istituti paritari:
 - a.s. 2011/2012 servizio presso la scuola d'infanzia paritaria "Santa Barbara" di San Pietro di Caridà (RC);
 - a.s. 2012/2013 servizio presso la scuola d'infanzia paritaria "Giovanni XXIII" di Gioia Tauro (RC);
 - a.s. 2013/2014 servizio presso la scuola d'infanzia paritaria "Raggio di Sole" di Feroletto della Chiesa (RC), per un totale di 32 punti aggiuntivi (10+12+10) (si veda allegato 2, tabella B, punto b.1, di cui alla tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – doc. 16);
14. con distinto atto di reclamo la ricorrente invitava l'Amministrazione resistente a disporre la correzione del punteggio di cui alla graduatoria ad esaurimento di terza fascia della provincia di Torino, per la classe di concorso AAAA (scuola infanzia), così come erroneamente attribuito in data 4.7.2019 e confermato con le successive pubblicazioni delle GAE (ivi inclusa l'errata corregge), con conseguente rettifica a punti 93 (61+32) o altro ritenuto di giustizia, rimasto senza riscontro alcuno (doc. n. 17);
15. con **decreto prot. n. 6709 del 3.09.2020**, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino rendeva edotti della pubblicazione delle Graduatorie provinciali per le



- supplenze e di istituto (c.d. GPS) valevoli per la Provincia di Torino, ove la Sig.ra Scarmato risultava in fascia 1, posizione 731, **con punti 105 (di cui 90 a titolo di punteggio per titoli di servizio con l'inclusione evidentemente del servizio relativo alla scuola paritaria)** (doc. n. 18);
16. l'ultima docente immessa in ruolo da GAE per il corrente anno scolastico (a.s. 2020-2021) è la **Sig.ra Bortolon Silvia assegnata alla sede di servizio di Perosa Argentina (TOAA807002), inserita nella Graduatoria ad esaurimento per la scuola dell'infanzia, in posizione 172, punti 93, anno di inserimento 2014** (doc. 19);
17. qualora alla odierna ricorrente fosse riconosciuto il punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria (lo si ripete punti 32), **raggiungerebbe il medesimo punteggio acquisito dalla docente Bortolon Silvia**;
18. come noto, a parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria (entrambe le docenti sono inserite nelle GAE dal 2014);
19. successivamente valgono le preferenze di legge di seguito riportate:
- fascia;
 - punteggio totale;
 - a parità di punteggio totale precede il vecchio incluso, poi il trasferito da altra provincia e poi il nuovo incluso;
 - eventuali precedenza (fino alla lettera Q);
 - precedenza con riguardo al numero dei figli;
 - precedenza S (invalidi e mutilati civili) e T (militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito);
 - servizio senza demerito;
 - età più giovane.
20. al fine di tutelare i diritti della mia assistita, ci si riserva di depositare un ricorso cautelare in corso di causa ad esito dell'istanza di accesso agli atti inoltrata all'amministrazione resistente in merito alla sussistenza di precedenza e/o preferenze in capo alla predetta docente ultima immessa in ruolo (doc. n. 20).
21. la Sig.ra Scarmato stante la mancata correzione del punteggio di cui sopra si vede costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria, al fine di tutelare i propri diritti.

DIRITTO

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

Preliminarmente si evidenzia come la ricorrente lamenta un'impropria e/



o errata valutazione del punteggio relativo alla graduatoria ad esaurimento di terza fascia del personale docente ed educativo.

Il *petitum* del presente giudizio, quindi, è costituito dal pronunciamento dell'Ill.mo Tribunale adito in merito all'accertamento del punteggio spettante alla docente in considerazione del servizio prestato (nel caso di specie presso la scuola paritaria).

Ciò posto, appare utile richiamare l'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di giurisdizione nella materia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D. Lgs. n. 165 del 2001 (c.d. T.U.P.I.), ex art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi **fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria**, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Si è quindi in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (in tal senso **Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007**).

Anche **Cassazione Civile a Sezioni Unite del 13.02.2008, n. 3399**, ha affermato in generale che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento, del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del



giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti che non possono restare che ricompresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi in quanto la pretesa consiste solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, quindi, di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

In numerose altre pronunce rese in materia di graduatorie permanenti per il personale della scuola e con riferimento a controversie promosse per l'accertamento del diritto all'utile collocazione in graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente la Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario (in tal senso **Cassazione a Sezioni Unite, nn. 22805/2010, 27991/2013, 16656/2014**).

Giusto corollario dei principi ora affermati, concludono le **SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 3677 del 16.2.2009**, è il “*potere del Giudice Ordinario di disapplicare gli atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti degli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generale sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in via generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale*”.

Trattasi di principi recentemente ribaditi.

E infatti, con **ordinanze nn. 25839 e 25840 del 15.12.2016 le Sezioni Unite** hanno chiarito che i decreti ministeriali che dispongono l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento sono atti a carattere normativo e di portata generale.

Da tale principio le SS.UU. fanno discendere che, al fine di individuare quale sia il giudice munito di giurisdizione, occorre distinguere in base al contenuto della domanda formulata in ricorso.

Se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo (il decreto ministeriale) e solo quale effetto della rimozione di tale atto deriva il diritto all'inserimento in graduatoria, la giurisdizione in questo caso è devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via principale una domanda di annullamento di un atto



amministrativo.

Se, invece, la domanda è volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento (o reinserimento) in graduatoria e il ricorso prospetta la tesi secondo cui tale diritto deriva dalla normazione primaria e/o dall'annullamento in via definitiva dell'atto regolamentare che impediva la tutela dell'interesse rivendicato in giudizio, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario, il quale può disapplicare l'atto amministrativo presupposto (il decreto ministeriale).

Si tratta, quindi, nel caso di specie di una domanda che rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario, *“al quale certamente non è preclusa la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi che detto inserimento possano precludere”* (Cass. Civ., Sezioni Unite, Ordinanza n. 25839/16 del 15.12.2016).

È d'uopo, pertanto, che l'amministrazione, a meno di non voler abusare del relativo diritto, si astenga dal riproporre la consueta e stereotipata eccezione relativa al preteso difetto di giurisdizione del giudice ordinario, anche e soprattutto alla luce dei suesposti principi di diritto fatti propri dalla giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione.

2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.L. N. 255 DEL 3 LUGLIO 2001, CONVERTITO IN LEGGE N. 153/2001; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA VALUTAZIONE TITOLI RELATIVA ALLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO DI CUI ALLEGATO 2, TABELLA B, PUNTO B.1; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La controversia che ci occupa verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante alla ricorrente, all'interno della graduatoria ad esaurimento di terza fascia del personale docente ed educativo della Scuola dell'Infanzia per gli anni scolastici 2019/2022, nella parte in cui non le sono stati attribuiti per la valutazione del servizio prestato presso alcuni



istituti paritari della provincia di Reggio Calabria **32 punti aggiuntivi (10+12+10), con conseguente rettifica della graduatoria stessa mediante inserimento del punteggio corretto di 93 (32+61), in luogo dei 61 riconosciuti.**

In particolare, la ricorrente, avendo presentato domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento valevoli per il personale docente ed educativo, lamenta la non corretta valutazione del servizio prestato in qualità di docente di scuola dell'infanzia paritaria, durante gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 rispettivamente presso le scuole "Santa Barbara" con sede in Via Don Gabriele snc, San Pietro di Caridà (RC), "Giovanni XXIII" con sede in Via Gregorio VII, Gioia Tauro (RC), "Raggio di Sole", con sede in Feroletto della Chiesa (RC).

Ebbene, tale mancata attribuzione di punteggio per il servizio di insegnamento svolto presso le scuole paritarie, appare *ictu oculi* illegittima in quanto contrastante con il quadro normativo vigente in materia, dal quale si desume la **piena parità scolastica tra scuola paritaria e scuola statale.**

La **legge 10 Marzo 2000, n 62**, rubricata "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*", all'art. 1, comma 2, ha infatti sancito che "*[...] si definiscono **scuole paritarie**, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 [...]*".

Ed ancora l'art. 1, comma 3, stabilisce che "*[...] **le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico**, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap [...]*".

Il comma 4 di tale disposizione prevede ancora che "*[...] **la parità** è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; **un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti**; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature*



didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; **e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento con studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;** f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; **g) personale docente fornito di abilitazione;** **h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore [...]**”.

L'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 3 Luglio 2001, convertito con Legge 20 Agosto 2001, n. 333, ha quindi stabilito che “[...] i servizi di insegnamento prestati dal 1° Settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla 10 Marzo 2000, n. 62, **sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali**”.

La Sezione **III Bis del TAR Lazio** ha costantemente rimarcato che “[...] la l. n. 62/2000 ha espressamente affermato che il “**sistema nazionale di istruzione [...] è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali**” e che le suddette **scuole paritarie** svolgono un “servizio pubblico” (art. 1, commi 1 e 3). In ragione di tale principio sono stati previsti **penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari**. In particolare la circolare ministeriale n. 31/2003 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono “dichiarare che il personale docente è munito del titolo di abilitazione all'insegnamento” e “dichiarare che i contratti individuali di lavoro per il personale docente della scuola sono conformi ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una **piena omogeneità tra il servizio di insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari**. Il d.l. n. 255/2001 all'art. 2, comma 2, ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione tra i servizi statali e i servizi paritari, disponendo che “**i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 Marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali**” [...]” (Consiglio di Stato, Sezione VI, ordinanza 4845/2017. In tal senso **TAR Lazio, Sez. III bis, sentenza 12628 del 31 dicembre 2018 e in senso conforme TAR**



Lazio, Sez. III bis, 6 ottobre 2012, n. 8332, TAR Lazio, Sez. III bis, 12 Luglio 2012, n. 6340, TAR Lazio, Sez. III bis, 19 Luglio 2013, n. 7369, TAR Lazio, Sez. III bis, 17 Aprile 2014, n. 4144, TAR Lazio, Sez. III bis, 16 Maggio 2014, n. 5207, TAR Lazio, Sez. III bis, 28 Maggio 2014, n. 5714, TAR Lazio, Sez. III bis, 11 Gennaio 2018, n. 98, TAR Lazio, III bis, 6 Febbraio 2018, n. 3692, TAR Lazio, Sez. III bis, 6 Febbraio 2018, n. 3692, TAR Lazio, III bis, 25 Luglio 2018, n. 8415).

Ed ancora il **TAR Lazio, III bis, 15 Gennaio 2019, n. 545**, sottolinea come *“diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità dell’amministrazione, non essendovi ragione per discriminare [...] tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche [...]”*.

La legge riconosce, quindi, l’equiparazione, ai sensi dell’art. 1 della legge 10 Marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare qualità ed efficacia dell’offerta formativa; la suddetta opzione per il **servizio paritario** trova piena giustificazione nella normativa vigente atteso che, subito l’approvazione della legge n. 62 del 2000, l’art 2, comma 2, del citato decreto legge n. 255/2001 ha sancito un principio **di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche**.

In applicazione delle suddette norme di legge, la tabella di valutazione titoli valevole per la terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, allegata al D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, allegato 2, al punto b.1 espressamente prevede “[...] per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell’infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico di punti 12 [...]”.

Nello stesso tenore anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l’attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado (a titolo meramente esemplificativo si veda la tabella di cui al D.M. n. 94 del 23.02.2016, relativa al bando di concorso n. 105 del 23.02.2016 – doc. 21).



Con il decreto legge n. 255/2001 intitolato “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002”, convertito con modificazioni nella legge 20 Agosto 2001, n. 333 “Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente”, all’articolo 2, comma 2, si prevede, come già detto, che “[...] nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l’inserimento per la prima volta è graduato, nell’ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella annessa quale allegato A al regolamento di cui all’art. 1, comma 2. **I servizi di insegnamento prestati dal 1° Settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali [...]**”.

Successivamente il D.L. n. 205/2005, convertito in legge n. 27/2006, all’art. 1 – bis “Norme in materia di scuole non statali” ha previsto che “1. [...] le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II, III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 Aprile 1984, n. 297, sono ricondotte **alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 Marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie [...]**”

Il successivo comma 2 afferma che la “2. [...] frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 15 Aprile 2005, n. 76. **La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.** Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell’infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. **Le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n. 400.**

4. [...] Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un’attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento: a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi



ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti; c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo; d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedurali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività di insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di "scuola" e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio di cui alla lettera a) del comma 4 [...].

Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II, III del T.U di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 267, **sono ricondotte dunque a due sole tipologie: le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 Marzo 2000, n. 62 e le scuole non paritarie.**

Nonostante la piena equiparazione normativa e giuridica tra le scuole paritarie riconosciute e le scuole statali, il punteggio maturato dalla docente Scarmato per il servizio svolto negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 **nelle scuole paritarie indicate in narrativa non le è stato**



ricosciuto dall'Amministrazione scolastica resistente, ragion per cui è stato necessario intraprendere la presente azione giudiziaria.

Il comportamento serbato dall'amministrazione viola tutti i citati principi in materia di parità scolastica, in contrasto, peraltro anche **con i principi di uguaglianza e di imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.,** non essendovi ragione alcuna per effettuare una discriminazione, tra servizi di insegnamento aventi per legge la medesima dignità e caratteristiche.

3. LA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LA SCUOLA PARITARIA.

Il Supremo Consesso della giustizia amministrativa con la **sentenza n. 1102 del 2002, confermata dall'ordinanza n. 953/2017**, come già accennato, ha riconosciuto che i servizi di insegnamento prestati nella scuola paritaria dal 1° Settembre 2000 devono essere valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

In tale sentenza si legge chiaramente “[...] quanto, invece, alla distinzione tra scuola pubblica e privata, l’articolo 2 del decreto legge in parola ha previsto che, a decorrere dall’anno scolastico 2002-2003, l’aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, **deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° Settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 Marzo 2000, n. 62 a quelli prestati nelle scuole statali.** Tanto premesso in merito all’illustrazione dello *jus superveniens*, osserva la Sezione, venendo all’esame del ricorso principale proposto dai docenti, che la norma da ultimo citata, laddove prevede la parificazione, a partire dal 1° Settembre 2000, dei servizi di insegnamento prestati presso le scuole paritarie al servizio svolto presso nelle scuole statali, conferma la tesi, posta a fondamento del *decisum* di prime cure, dell’inesistenza, per il periodo previgente, di una norma ovvero di un principio che imponesse la valutazione in termini identici del servizio. Merita allora condivisione la tesi sostenuta dal Tribunale a guisa della quale, in assenza di un precetto legislativo di segno opposto, la clausola limitativa del peso del servizio presso un istituto privato, lungi dall’incidere sulla pari dignità degli insegnanti, costituisce il precipitato logico del differente sistema di reclutamento, libero in ambito privato ed ispirato a criteri di procedimentalizzazione in sede pubblica. Sfugge del pari ad un giudizio di illegittimità costituzionale la normativa sopravvenuta, laddove



nel sancire l'equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell'anno 2000, si è agganciata logicamente l'equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 Marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità ed efficacia dell'offerta formativa. In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa [...]".

Analogamente si è pronunciata anche la **giurisprudenza del lavoro** secondo la quale "[...] va rimarcato come proprio la legge 10/03/2000, n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000, n. 67, che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma **l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche.** Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 255/2001 che, ai fini, della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che **"i servizi di insegnamento prestati dal 1° Settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"** [...]" (in tal senso **Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, sentenza n. 64/2014, Tribunale di Milano, ordinanza 20 Luglio 2016**).

In un siffatto quadro normativo e giurisprudenziale è evidente come l'amministrazione scolastica resistente, la quale, come già detto non ha minimamente valutato il punteggio di cui sopra, sia incorsa in un macroscopico errore che ha inficiato, conseguentemente, l'assegnazione del punteggio relativo al servizio e conseguente ipotetica immissione in ruolo, con evidente ed ingiusto pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la Sig.ra Scarmato Maria Carmela come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle



seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, *contrariis reiectis*

- nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato presso gli istituti scolastici paritari di cui in narrativa durante gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, valevole per la terza fascia della graduatoria ad esaurimento per il personale docente ed educativo della provincia di Torino, valida per il triennio 2019/2022 per la classe concorsuale AAAA (scuola dell'infanzia);
- conseguentemente, ordinare la rettifica del punteggio in 93 (32+61) o altro ritenuto di giustizia, in luogo degli attuali 61 punti riconosciuti;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara antistatario.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Certificato di abilitazione per la classe concorsuale AAAA e di superamento del pubblico concorso;
2. ultimo contratto a tempo determinato al 31 Agosto;
3. estratto graduatoria ad esaurimento 2007/2009 per la classe di concorso AAAA con nominativo della ricorrente evidenziato;
4. domanda di reinserimento graduatorie ad esaurimento datata 20.05.2014;
5. certificato di servizio scuola paritaria "Santa Barbara" S. Pietro di Caridà (RC);
6. contratto lavoro scuola paritaria Gioia Tauro + autocertificazione servizi;
7. elenco scuole paritarie provincia RC;
8. certificato di servizio + contratto scuola paritaria "Raggio di Sole";
9. estratto conto contributivo;
10. domanda reinserimento/aggiornamento GAE docenti 12.05.2019;
11. avviso prot. n. 5123 del 4.7.2019 ed estratto GAE infanzia;
12. domanda 29.07.2020 inserimento GPS infanzia;
13. sentenza Tribunale di Ivrea n. 95 del 21.05.2019 sul reinserimento GAE;
14. avviso prot. n. 6171 del 18.08.2020 e relativa GAE infanzia;
15. errata corrige del 20.08.2020 e relativa GAE Infanzia;
16. Tabella valutazione titoli III fascia – allegato 2;
17. reclamo attribuzione punteggio paritaria e relative ricevute;
18. decreto 3.09.2020 pubblicazione GPS infanzia;
19. Tabella immissioni in ruolo Infanzia e assegnazioni sedi di servizio;



- 20. Istanza accesso agli atti;
- 21. Tabella DM n. 94 del 23.02.2016 (valutazione titoli e servizi concorso 2016).
- 22. Autocertificazione situazione reddituale ricorrente.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che il presente giudizio non è soggetto al pagamento del contributo unificato in quanto la ricorrente percepisce un reddito imponibile inferiore al limite di legge di € 34.585,23

Torino, lì 8 Gennaio 2021

Avv. Angelo Maurizio Ragusa
(firmato digitalmente)

TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE LAVORO



ISTANZA

per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 c.p.c.

La sottoscritta Scarmato Maria Carmela, rappresentata e difesa come in atti, giusto mandato in calce rilasciato su foglio separato in calce al ricorso sopra trascritto

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio corretto ai fini della stesura della graduatoria ad esaurimento valevole per gli anni 2019/2022 per la provincia di Torino per la classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia);
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra*, deve essere notificato a tutti i **docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti in tale graduatoria che in virtù della correzione di detto punteggio potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;**

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso;

ai sensi dell'art. 150, comma primo, c.p.c. *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”.*

CONSIDERATO CHE

la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

-l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - po-*



tenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

-anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

-la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per l'odierna ricorrente;

-già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;

-il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.**, la **pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

-anche i **Tribunali di Milano, Genova e Alba**, con alcuni provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale)* giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inseri-



mento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell’01.09.11).

-Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra Scarmato Maria Carmela, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza:

- a) quanto al MIUR resistente mediante notifica di copia dell’atto all’Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l’emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell’amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:
 - **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, corrente in Roma, CAP 00153, Viale Trastevere, n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;
 - **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**, in persona del dirigente *pro tempore*, C.F. 97613140017, corrente in Torino, CAP 10121, Corso Vittorio Emanuele II, n. 70, drpi@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;
 - **Ambito Territoriale della Provincia di Torino - Ufficio V**, in persona del dirigente *pro tempore*, con sede in Torino, Via Coazze, n. 18, CAP 10138, uspto@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, ads.to@mailcert.avvocaturastato.it.

Stante l’indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;

stante l’impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti, chiede con la



presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante l'impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati nella graduatoria di pertinenza della ricorrente.

Con Osservanza

Torino, lì 8 Gennaio 2021

Avv. Angelo Maurizio Ragusa

(firmato digitalmente)

